COMUNE di BARGE
(Provincia di Cuneo)

Piazza Garibaldi n. 11
C.A.P. 12032
P. IVA 00398040048
http://www.comune.barge.cn.it

Tel. centralino: 0175 34 76 00
Tel. U. tecnico 0175 34 76 12
Fax: 0175 34 36 23
e-mail: ufficiotecnico.barge@reteunitaria.piemonte.it

CONCESSIONE IN GODIMENTO TEMPORANEO DI AREA DA DESTINARE AD ATTIVITA' ESTRATTIVA DENOMINATO "PIAN LAVARINO LOTTO C"

2012

Schema di Capitolato

Versione file:UT\UT3\Z:\CAVE\2012_bando_cave\2012_08_08_CAPITOLATO_CAVA_VER008_DEF.doc
Redatto da: Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO – UT3
Data:2012_08_08

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE IN GODIMENTO TEMPORANEO DI AREA DA DESTINARE AD ATTIVITA' ESTRATTIVA DENOMINATO "PIAN LAVARINO LOTTO C"

Art. 1. OGGETTO 2
Art. 2. UBICAZIONE, ESTENSIONE E RIFERIMENTI CATASTALI 2
Art. 3. DESTINAZIONE URBANISTICA 2
Art. 4. SVINCOLO USI CIVICI 2
Art. 5. DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE 2
Art. 6. REQUISITI 2
Art. 7. CANONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO – ACQUISIZIONE DI MATERIALE DA PARTE DEL CONCEDENTE 2
Art. 8. RITARDATO PAGAMENTO 3
Art. 9. SUPERFICIE ESCAVABILE 3
Art. 10. ASPETTI AUTORIZZATIVI E PIANO DI COLTIVAZIONE 3
Art. 11. CONTROLLO DEL MATERIALE TRASPORTATO 3
Art. 12. CONTROLLO DELLA LAVORAZIONE 4
Art. 13. REVISIONE DEL CANONE 4
Art. 14. APERTURA E UTILIZZO DELLE STRADE 4
Art. 15. TRASPORTO DEL MATERIALE 4
Art. 16. MATERIALE DI SCARTO 4
Art. 17. TUTELA IGIENICO-SANITARIA E SICUREZZA 4
Art. 18. RECESSO 4
Art. 19. UTILIZZO MATERIALE ALLA SCADENZA 5
Art. 20. CAUZIONE PROVVISORIA 5
Art. 21. CAUZIONE DEFINITIVA 5
Art. 22. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAFFITTO 5
Art. 23. PENALI 5
Art. 24. SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DI ATTI PROCEDURA DI GARA 5
Art. 25. SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 5
Art. 26. SUBENTRO 6
Art. 27. SPESE E ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 6
Art. 28. ESONERO RESPONSABILITA' 7
Art. 29. RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE 7
Art. 30. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 7
Art. 31. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 7
ALLEGATO 1 ESTRATTO CARTOGRAFICO E CATASTALE 8

COMUNE di BARGE
(Provincia di Cuneo)

Piazza Garibaldi n. 11
C.A.P. 12032
P. IVA 00398040048
http://www.comune.barge.cn.it

Tel. centralino: 0175 34 76 00
Tel. U. tecnico 0175 34 76 12
Fax: 0175 34 36 23
e-mail: ufficiotecnico.barge@reteunitaria.piemonte.it

Art. 1. OGGETTO

La concessione ha per oggetto il diritto di sfruttare un'area superficiaria specificata al successivo Art. 2, senza limitazioni (o promesse) di qualità e quantità relativamente al materiale estratto, denominata "Pian Lavarino – lotto C", a fine di valorizzazione della risorsa giacimentologica e del pieno sfruttamento dei vari litotipi presenti, sita in Comune di Barge, regione Montebracco, la cui superficie e localizzazione sono individuati nella planimetria allegata al presente capitolato, dietro corresponsione di un canone forfettario annuale di € 170.000,00 (con indicizzazione annuale), per la durata di anni dieci.

Il presente Capitolato è stato approvato dall'Amministrazione Comunale concedente con D.G.C. n. …… del …….. .

Art. 2.UBICAZIONE, ESTENSIONE E RIFERIMENTI CATASTALI

Il lotto di cui all'art.1 è individuato sulla proprietà comunale ubicata in Località Montebracco e gravata da vincolo di uso civico, e interessa i beni censiti in Catasto Terreni: Foglio 95 mappali n. 19 (parte), 20 e 21 (parte) - Foglio 100 mappale n. 20 (parte) per una superfice complessiva di mq. 54.040 così suddivisa:

- *Area di coltivazione mq. 17.000 (Foglio 95 mappali n. 20 21 parte)*
- *Area di lavoro e logistica mq. 33.200 (Foglio 95 mappale n. 21 parte)*
- *Viabilità mq. 3840 (Foglio 100 mappale 20 parte - Foglio 95 mappali n. 19 parte e 21 parte)*

Il lotto individuato è ubicato a Nord dell'attuale cava denominata Pian Lavarino - Lotto "B".

Art. 3.DESTINAZIONE URBANISTICA

Nel Piano Regolatore Generale Comunale vigente l'area è identificata tra quelle indicate come "CAVE – Aree utilizzate per l'esercizio dell'attività estrattiva (cave)"

I vincoli gravanti risultano: Vincolo Ambientale (ex Galassino) e Vincolo Idrogeologico (LR45/89)

Art. 4.SVINCOLO USI CIVICI

Il lotto in Concessione di cui all'art.1 risulta gravato da uso civico e sarà cura del Concessionario ogni adempimento ed onere, finalizzato alla produzione di tutta la documentazione di legge necessaria al concedente per la presentazione di istanza di svincolo presso l'Ente preposto.

Art. 5. DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

La Concessione avrà decorrenza dalla data di efficacia dell'aggiudicazione, così come la corresponsione del canone di cui al successivo Art. 7, senza possibilità di tacito rinnovo per la durata di anni 10 (dieci).

L'attività estrattiva dovrà essere esercitata preferibilmente nel periodo 01 marzo -30 novembre di ciascun anno.

Art. 6. REQUISITI

Per partecipare alla gara le ditte devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-professionali e di ordine generale previsti nel bando, in attuazione a quanto individuato nella D.G.C. di cui all'Art. 1.

Art. 7. CANONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO – ACQUISIZIONE DI MATERIALE DA PARTE DEL CONCEDENTE

Il canone costituisce il corrispettivo per la concessione del diritto di cui all'Art. 1.

Il canone annuo posto a base di gara è fissato in € 170.000,00 e dovrà essere corrisposto in cinque rate alle seguenti scadenze: 01 marzo, 01 maggio, 01 luglio, 01 settembre, 01 novembre di ciascun anno, a decorrere dalla data di efficacia dell'aggiudicazione.

Il canone dovrà comunque essere corrisposto indipendentemente dalle quantità e qualità di materiali estratti ed anche in caso di mancata estrazione per qualsiasi circostanza.

Si stabilisce il diritto facoltativo dell'Amministrazione concedente ad acquisire annualmente, secondo le modalità che verranno concordate in linea di principio entro il 31 marzo di ogni anno al fine di consentire una corretta programmazione delle attività di cava, una quantità di materiale litoide proveniente dall'area concessa pari al massimo all'1,5% della produzione annua da

utilizzarsi nella realizzazione di OOPP e comunque non a fini commerciali, fermo restando un ristoro delle spese di estrazione e trasporto pari al 50% del prezzo indicato sul Prezziario Regionale "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – vigente nell'anno di acquisizione se disponibile, in difetto pari al 50% del prezzo derivante da analisi di mercato.
In assenza di dati specifici si farà riferimento per analogia alla quantità estratta dal Concessionario della Cava Pian Lavarino lotto "B" limitrofa al lotto in concessione.

Art. 8. RITARDATO PAGAMENTO

In caso di ritardato pagamento, sulla somma scaduta e non pagata, saranno dovuti, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi moratori pari al "Prime Rate" comunicato dall'Associazione Bancaria Italiana, vigente alla data dell'inadempimento. In caso di mancato pagamento delle rate il Comune potrà rivalersi, sia per il canone e sia per gli interessi moratori, sulla cauzione la quale dovrà essere reintegrata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 9. SUPERFICIE ESCAVABILE

Il Concessionario potrà esercitare l'attività estrattiva durante l'intero periodo della concessione unicamente nell'ambito delle superficie assegnata, individuata all'Art. 2. cartografata indicativamente nella planimetria allegata al presente capitolato e successivamente materializzata e delimitata dal concedente con appositi capisaldi.
Il Concessionario non avrà alcuna limitazione in ordine alla quantità di materiale litoide da estrarre sulla predetta superficie, né avrà limitazioni in ordine alla qualità del materiale estratto, potendo anche utilizzare il materiale di sfrido per gli scopi che riterrà opportuni, con la condizione che, oltre a quanto previsto al successivo Art. 10, l'attività estrattiva venga esercitata nei limiti dell'autorizzazione amministrativa per la coltivazione di cave.

Art. 10. ASPETTI AUTORIZZATIVI E PIANO DI COLTIVAZIONE

Il Concessionario preliminarmente dovrà espletare, a suo totale carico, la procedura relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e successivamente dovrà presentare all' Amministrazione Comunale, ai fini della approvazione, il piano di coltivazione con riferimento all'intera durata del contratto.
Il piano di coltivazione dovrà indicare la superficie annua oggetto di lavorazione, che dovrà essere pari a circa metri quadrati 1.700,00 (millesettecento), (pari a 1/10 della superficie complessiva assegnata), con possibilità di coltivare la superficie residuale dell'anno precedente, se non completata
La superficie annua oggetto di coltivazione non ha rilevanza alcuna rispetto agli obblighi di cui all'Art. 7 e potrà variare nella misura massima del 20%, rispetto a quella indicata nel piano di coltivazione, previa approvazione da parte del Comune su richiesta opportunamente motivata e con l'impegno che tale maggiore superficie escavata venga compensata nell'anno successivo, in modo da riportare la superficie coltivata al valore medio pari a circa 1.700,00 (millesettecento) metri quadrati annui.
Il progetto di coltivazione dovrà altresì uniformarsi alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui alla L.R. 69/78 e ss.mm.ii..

Art. 11. CONTROLLO DEL MATERIALE TRASPORTATO

Al fine di verificare l'andamento dell'escavazione, il Comune adotterà sistemi di controllo e verifica sulle quantità e qualità dei materiali portati a valle. In particolare il Concessionario dovrà effettuare le operazioni di pesatura.
Ogni onere sostenuto per le operazioni di pesatura è a carico del Concessionario, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Il controllo verrà effettuato mediante appositi bollettari che saranno messi a disposizione dal Comune. Le bollette dovranno essere compilate, in quattro esemplari, a cura della ditta, e dovranno essere depositate nel modo seguente:
-. il primo esemplare dovrà essere introdotto nell'apposita cassetta collocata sul piazzale verso la strada che conduce alla località "Piane";
-. il secondo esemplare dovrà essere introdotto nell'apposita cassetta presso l'impianto di pesatura del capoluogo;
- il terzo esemplare dovrà essere conservato da parte del Concessionario;

- *il quarto esemplare non dovrà essere staccato dal bollettario. Esaurito il bollettario il Concessionario dovrà restituire lo stesso al Comune, completo della copia di ogni bolletta di cui al precedente punto.*

Art. 12. CONTROLLO DELLA LAVORAZIONE

Il Comune, fatta salva la concorrente attività di vigilanza da parte dell'Amministrazione Provinciale, o chi per essa, ai sensi dell 'art. 19 della L.R. 22.11.1978, n. 69 e ss.mm.ii., potrà sempre far controllare dai propri dipendenti comunali, tecnici appositamente incaricati o commissioni appositamente costituite, le modalità di lavorazione delle cave e l'osservanza delle clausole contrattuali. La Ditta non potrà, in alcun modo, impedire il libero accesso alle cave alle persone incaricate dei controlli, che avranno luogo previo avviso da parte del Comune al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone.

Art. 13. REVISIONE DEL CANONE

Il canone annuo di concessione verrà rivalutato all'inizio di ciascuna nuova annualità, in misura pari alla variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (N.I.C.) verificatosi nell'anno precedente.

Art. 14. APERTURA E UTILIZZO DELLE STRADE

Contestualmente alla trasmissione del piano di coltivazione, pena la sospensione della Concessione, il Concessionario avrà l'obbligo di presentare il piano di viabilità per l'accesso al lotto di cava assegnato. La viabilità interna risulta a totale carico del Concessionario sia in termini realizzativi sia manutentivi.
Allo scadere della concessione la Ditta dovrà lasciare le strade in buon ordine e potrà asportare tutti i macchinari di sua proprietà. Gli eventuali immobili presenti sull'area oggetto di concessione, dovranno essere lasciati nelle condizioni in cui si trovano, senza possibilità di risarcimento. Senza una specifica autorizzazione del Comune, attraverso la zona di coltivazione delle cave non potrà essere trasportato materiale proveniente da altre cave.
Per quanto attiene gli oneri di manutenzione della viabilità pubblica o di uso pubblico di accesso all'area di cava si faccia riferimento a quanto riportato all'Art. 27.

Art. 15. TRASPORTO DEL MATERIALE

Il materiale estratto dovrà essere trasportato ai magazzini di lavorazione utilizzando esclusivamente la strada comunale di Montebracco. Il trasporto a valle di materiale di cava diverso dalla pietra ornamentale comporterà il pagamento di una somma pari a Euro 5.000,00 all'anno a titolo di contributo per la manutenzione della strada comunale suddetta, relativamente al tratto che va dalla strada provinciale a località Convento. Per il tratto della strada comunale di Montebracco che parte da località Convento e termina alle cave, per quanto attiene gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria si faccia riferimento all'Art. 27.

Art. 16. MATERIALE DI SCARTO

Il materiale di scarto, se non destinato all'effettivo utilizzo e fatto salvo il caso in cui il progetto ne preveda l'uso per la sistemazione ambientale della cava, deve essere sottoposto alle disposizioni in materia di rifiuti previste dalla vigente normativa.

Art. 17. TUTELA IGIENICO-SANITARIA E SICUREZZA

Il concessionario deve rispettare tutte le norme in materia di tutela igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro e dovrà fornire in fase di aggiudicazione definitiva tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia.

Art. 18. RECESSO

Il recesso da parte del concessionario, dovrà essere comunicato con lettera raccomandata con almeno 18 (diciotto) mesi di anticipo e comporterà in ogni caso il pagamento del relativo canone fino alla data dell'effettiva efficacia del recesso.
In caso di forza maggiore, da valutare a giudizio insindacabile dell' Amministrazione, il recesso è consentito con preavviso di soli dodici mesi e comporterà in ogni caso il pagamento del relativo canone fino alla data dell'effettiva efficacia del recesso.
Il Concessionario deve presentare in allegato alla suddetta comunicazione una dichiarazione corredata da una variante al progetto di coltivazione contenente il programma di sistemazione

finale dell'area che deve tenere conto degli obblighi relativi al ripristino ambientale previsti dall'atto originario anche in relazione alle interferenze con l'eventuale prosecuzione dell'attività da parte di nuovo concessionario.
In caso di recesso, e comunque in qualsiasi caso, il progetto di coltivazione e tutti gli allegati utilizzati per l'ottenimento delle autorizzazioni alla coltivazione rimangono di proprietà del Comune a cui, all'atto della stipula del contratto devono essere consegnati in copia cartacea e su supporto informatico, con oneri e spese a carico del concessionario.
Tutti i suddetti allegati e tutte le eventuali integrazioni potranno essere utilizzati gratuitamente dal Comune o ceduti a terzi.
Nel caso in cui la richiesta di recesso avvenga oltre il settimo anno contrattuale, sarà comunque dovuto al Comune, oltre a quanto previsto al primo paragrafo del presente articolo, un indennizzo pari al 50% del canone residuo alla scadenza naturale del contratto, da versarsi in unica soluzione entro il 01 marzo dell'annualità successiva alla comunicazione di cui al primo paragrafo del presente articolo.

Art. 19. UTILIZZO MATERIALE ALLA SCADENZA

Tutto il materiale di quarzite, in qualsiasi fase di lavorazione, che si troverà giacente sui beni comunali, allo scadere della presente concessione, rimarrà di proprietà del Comune, che potrà commerciarlo liberamente.

Art. 20. CAUZIONE PROVVISORIA

A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per volontà del Concessionario, questi, in fase di gara deve prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo di contratto e verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto

Art. 21. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti la ditta assegnataria presta idonea cauzione pari ad una annualità di canone dell'importo pari ad un'annualità del canone.
La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione definitiva viene svincolata in unica soluzione contestualmente allo svincolo della cauzione prestata ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 69/78.

Art. 22. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAFFITTO

E' vietata la cessione del contratto. E' altresì vietato qualsiasi forma di subconcessione delle cave anche parziale elo temporanea.

Art. 23. PENALI

Per l'inosservanza dell'obbligo della pesatura del materiale di cui all'Art. 11 della concessione, si applicherà una penale pari ad € 500,00. Per l'inosservanza degli obblighi inerenti la superficie massima coltivabile annualmente di cui all' Art. 9 della concessione, si applicherà una penale pari ad Euro 5.165,00. Le parti espressamente fanno salva la risarcibilità di danni ulteriori.

Art. 24. SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DI ATTI PROCEDURA DI GARA

A seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento, il contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata r/r da inviarsi dal concedente al concessionario. In tal caso il concessionario nulla potrà pretendere dal concedente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale.

Art. 25. SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le sanzioni penali (se il fatto costituisce reato) e le altre sanzioni amministrative previste dalla legge, nel caso di violazione del presente Capitolato, il Comune, previa diffida, sospende la concessione con immediata cessazione dei lavori, fino al cessare delle cause, fermo restando l'obbligo di versamento del canone contrattuale, nei casi in cui la prosecuzione dell'attività:

- *possa pregiudicare la stabilità del suolo*
- *possa costituire pericolo alla salute*
- *possa costituire pregiudizio per beni di rilevante interesse storico-culturale-artistico*
- *possa causare gravi danni ambientali*

ovvero in caso di:

- *accertato utilizzo di manodopera senza regolare assunzione*
- *gravi e reiterate violazioni di norme dirette alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavori*
- *altre situazioni di inosservanza di norme che comportino da parte di Autorità terze o del Comune, la sospensione dell'attività*

In tutti i casi sopra previsti è fatto obbligo al Concessionario di dare immediata notizia dell'avvenuto accertamento da parte degli organi di vigilanza preposti.
Comporteranno la risoluzione del contratto, con una penale a carico del concessionario pari ad una annualità del canone, oltre ai casi previsti dall'art. 1453 del codice civile previa diffida:

- *il mancato reintegro della cauzione nei termini previsti all'Art. 8;*
- *l'esercizio dell'attività estrattiva al di fuori della superficie concessa di cui all'Art. 9;*
- *a violazione dell'Art. 22 (divieto di cessione del contratto e subconcessione).*

Art. 26. SUBENTRO

Per garantire continuità alla ricaduta economica dell'affidamento sulla programmazione finanziaria dell'ente in termini di entrate, in tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili esclusivamente al soggetto concessionario, l'Amministrazione concedente potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 27. SPESE E ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa né eccettuata, compresi gli oneri fiscali, le tasse, le imposte, di qualsiasi natura, presenti e future, sono totalmente a carico del Concessionario.

A carico dell'aggiudicatario sono inoltre:

- *i rilievi, i progetti e la predisposizione della documentazione di legge da allegare da parte del Comune all'Istanza di svincolo degli usi civici e di tutta la documentazione relativa all'approvazione e sfruttamento della cava redatti in conformità alla vigente normativa e costituiti da tutti gli elaborati necessari per l'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni*
- *per il tratto della strada comunale di Montebracco che parte da località Convento e termina alle cave, gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada saranno totalmente a carico della/e ditta/e concessionaria/e delle aree "Lavarino" e "Pian Martino"; tali oneri, nel caso i lotti siano assegnati a concessionari diversi, andranno ripartiti tra gli stessi in relazione all'effettivo utilizzo (quintali di materiale trasportato e numero di trasporti effettuati).Si intende comunque come tratto di competenza quello fino all'area oggetto di Concessione e si prescrive che ogni anno ad inizio attività (entro 01 marzo) i soggetti Concessionari suddetti sono tenuti a comunicare la ripartizione degli interventi tra le ditte per l'approvazione da parte dell'organo competente comunale*
- *la nomina di un proprio direttore dei lavori, il quale avrà anche responsabilità relativamente all'applicazione delle vigenti normative in materia di sicurezza*
- *i picchettamenti e le misurazioni che potranno essere richiesti dall'amministrazione comunale, in qualsiasi momento della fase di coltivazione per verificare la regolarità delle superfici*
- *il deposito delle cauzioni di cui all'Art. 20 e Art. 21*
- *polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro specifica con massimale minimo di € 3.000.000,00.*

Art. 28. ESONERO RESPONSABILITA'

Il Concessionario è costituito custode del bene concesso ed esonera espressamente l'Amministrazione Concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti cagionati verso terzi o che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di terzi in genere.

Art. 29. RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art. 30. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

È obbligatoria la attestazione da parte delle ditte di presa visione dei luoghi di lavoro.

Art. 31. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO – Responsabile UT3 del Comune di Barge – Tel. 0175 347619 – Cell. 3292506290 – FAX 0175 343623 – cristianosavoretto@comune.barge.cn.it

COMUNE di BARGE
(Provincia di Cuneo)

Piazza Garibaldi n. 11
C.A.P. 12032
P. IVA 00398040048
http://www.comune.barge.cn.it

Tel. centralino: 0175 34 76 00
Tel. U. tecnico 0175 34 76 12
Fax: 0175 34 36 23
e-mail: ufficiotecnico.barge@reteunitaria.piemonte.it

ALLEGATO 1 ESTRATTO CARTOGRAFICO E CATASTALE

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI MODIFICA USO CIVICO

Base catastale con inserimento di alcuni elementi del fotogrammetrico

Foglio 100 particella 20
Foglio 95 particelle 19 - 20 e 21

Scala 1:2.000

Foglio 100

Foglio 95

LEGENDA

- Area di coltivazione - mq. 17.000
- Area di lavoro e logistica - mq 33.200
- Viabilità - mq 3.840
- Strada vicinale
- Pineta

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI MODIFICA USO CIVICO

Foglio 100 particella 20
Foglio 95 particelle 19 - 20 e 21

Base rilievofotogrammetrico

Scala 1:2.000

LEGENDA

- Area di coltivazione - mq. 17.000
- Area di lavoro e logistica - mq 33.200
- Viabilità - mq 3.840
- Strada vicinale
- Pineta

Foglio 100

Foglio 95

Cave di Quarzite